



COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Verdi 5 – 08029 Siniscola (NU)

Telefax: 0784/878480

poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it

poliziamunicipale@comune.siniscola.nu.it

Ordinanza n° 60

Siniscola li, 3 Agosto 2016

Oggetto: Sospensione dell'attività delle macchine operatrici mezzi di cantiere, nel Comune di Siniscola, nel periodo dal 8 agosto 2016 al 28 agosto 2016.

Al Sig. Sindaco	Sede
All' Assessore LL.PP.	Sede
All'Assessore all'Urbanistica	Sede
All'Albo Pretorio	Sede
Al Comando Polizia Locale	Sede
Al Commissariato P.S.	Siniscola
Al Comando Compagnia CC	Siniscola
Al Comando Stazione CC	Siniscola
Al Distaccamento C.F.V.A.	Siniscola

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di disciplinare l'attività delle macchine operatrici che a causa del loro utilizzo producono eccessivi rumori creando disturbo al riposo e alla quiete delle persone;

Considerato che il Comune di Siniscola, a chiara vocazione turistica, rappresenta meta di diversi turisti che trovano nel riposo la giusta ratio delle vacanze;

Considerate inoltre le numerose lamentele provenienti da ogni parte ed in particolar modo dalle località costiere, inerenti il disturbo provocato dall'attività rumorosa dei mezzi d'opera, specie durante le ore mattutine e pomeridiane;

Visto l'art 50 del D. Lgs. n° 267/ 2000;

O R D I N A

La sospensione dell'attività delle macchine operatrici, mezzi di cantiere nel Comune di Siniscola, nel periodo dal 8 agosto 2016 al 28 agosto 2016, intendendo per macchine operatrici quanto segue:

- Martelli pneumatici di ogni genere;
- Compressori di ogni genere;
- Montacarichi esterni;
- Betoniere ed impastatrici;
- Ruspe ed escavatori di ogni genere;
- Gru;
- Carrelli motorizzati tipo Dumper per trasporto materiali.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 77,47 ad € 516,46. E' ammesso il pagamento in forma ridotta di € 154,94 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art.16 della L. 689del 24.XI.1981

DISPONE

Che i provvedimenti sopraccitati non vengano applicati nei cantieri comunali di pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Siniscola II, 03 agosto 2016



Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Assistente Capo Biancu Gian Pietro